



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito la Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione;

Visto il D.P.R. 26 settembre 1985, n.950, recante approvazione dello Statuto della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione;

Visti gli articoli 12 e 18 dello Statuto, che disciplinano la composizione del Consiglio d'amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza e del Collegio dei revisori;

Considerato che i suddetti organi collegiali, da ultimo nominati con decreto dirigenziale 5 aprile 2002, n.222, hanno terminato il loro mandato della durata di quattro anni come previsto dagli articoli 12 e 18 dello Statuto;

Considerato che è decorso il periodo di proroga previsto dall'articolo 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444;

Visto l'articolo 7 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, che, nell'effettuare la ricognizione delle strutture e delle risorse spettanti al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dei trasporti a seguito dell'organizzazione governativa di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, ha disposto che la Cassa di previdenza ed assistenza continui ad operare in favore dei dipendenti di entrambe le amministrazioni;

Considerato che non risultano deliberate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza le modalità di adeguamento dell'espletamento delle



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

elezioni di cui all'articolo 12 dello Statuto, alla luce della previsione di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 5 luglio 2006;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.271, recante norme di riorganizzazione del Ministero dei trasporti, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.95;

Sentite le organizzazioni sindacali,

Emana
il seguente regolamento

Art.1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce le modalità e le procedure per l'elezione, in seno al Consiglio d'amministrazione ed al Collegio dei revisori della Cassa di previdenza ed assistenza istituita dall'articolo 6 del D.L. n.1090 del 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 1967 ed il cui Statuto è stato approvato con D.P.R. n.950 del 1985 (*di seguito, C.P.A.*), dei rappresentanti del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di prima applicazione del D.L. n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.121 del 2008, che ha disposto l'accorpamento del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

Art. 2 (Elettorato attivo)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *b*) e di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c*), dello Statuto della C.P.A., sono elettori tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio alla data delle votazioni, ancorché dovessero risultare ancora vigenti i separati ruoli del personale dell'ex Ministero delle infrastrutture e dell'ex Ministero dei trasporti.

Art.3 (Elettorato passivo)

1. Possono essere candidati alle elezioni di cui all'articolo 1 i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio alla data delle votazioni - ancorché dovessero risultare ancora vigenti i separati ruoli del personale dell'ex Ministero delle infrastrutture e dell'ex Ministero dei trasporti - che non siano sospesi dal servizio o dalla qualifica per qualunque motivo o che, comunque, non versino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni.

Art.4 (Data delle elezioni)

1. Le elezioni, che si svolgono per collegio unico di Ministero, comprendente tutti gli uffici centrali, decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono indette con provvedimento del Commissario straordinario della Cassa di previdenza ed assistenza, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.95 (*di seguito, Commissario*) e le votazioni si tengono non prima di sessanta giorni dalla data del provvedimento di indizione.

Art.5 (Commissione elettorale centrale)

1. L'organizzazione generale delle elezioni è affidata ad una Commissione elettorale centrale, avente sede in Roma presso gli uffici di via Giuseppe Caraci, n.36, presieduta



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

da un dirigente del ruolo dell'ex Ministero dei trasporti individuato dal Commissario e composta da un massimo di dieci titolari e di dieci supplenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati dal Commissario tra gli iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza, su designazione di ciascuna segreteria nazionale delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. o maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.lgs n.165 del 2001, intendendosi per "ambito considerato" di cui all'ultimo alinea del comma citato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ogni organizzazione sindacale presente in ciascuna circoscrizione designa un componente titolare ed un supplente.

4. Alla prima convocazione della Commissione provvede il Presidente, che assegna le funzioni di segretario ad un componente della Commissione medesima.

5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e sono definitive. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Per ciascuna seduta della Commissione, il segretario redige processo verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti e, a richiesta, dai rappresentanti di lista eventualmente presenti.

7. Oltre agli adempimenti di cui agli articoli successivi, la Commissione

- a) emana le istruzioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni in attuazione del presente regolamento;
- b) segnala all'Amministrazione, perché siano sottoposti a procedimento disciplinare, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali e/o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.

Art.6

(Commissioni elettorali circoscrizionali)

1. Per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle operazioni di voto negli uffici della sede centrale, è istituita una Commissione elettorale circoscrizionale avente sede in Roma presso gli uffici di via Giuseppe Caraci, n.36.

2. Per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle operazioni di voto negli uffici periferici e decentrati, per ciascuna regione è istituita una Commissione elettorale circoscrizionale, insediata presso l'ufficio della Direzione generale territoriale del Ramo Trasporti avente sede nel capoluogo della regione ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, ove le Commissioni elettorali circoscrizionali sono



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

insediate rispettivamente presso gli uffici del Ramo Infrastrutture aventi sede in Trieste e Trento.

3. Il Presidente di ciascuna Commissione elettorale circoscrizionale è individuato dal Commissario tra i dirigenti del ruolo dell'ex Ministero dei trasporti con l'eccezione delle due Regioni indicate al comma precedente ove la presidenza della Commissione Elettorale Circoscrizionale è affidata ad un dirigente del Ramo Infrastrutture. I componenti di ciascuna Commissione, fino ad un massimo di dieci titolari e dieci supplenti, sono nominati dal Commissario tra gli iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza, su designazione di ciascuna segreteria nazionale delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. o maggiormente rappresentative come precisato all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

4. Ogni organizzazione sindacale presente in ciascuna circoscrizione designa un componente titolare ed un supplente.

5. Alla prima convocazione della Commissione provvede il Presidente, che assegna le funzioni di segretario ad un componente della Commissione medesima.

6. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Per ciascuna seduta della Commissione, il segretario redige processo verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti e, a richiesta, dai rappresentanti di lista eventualmente presenti.

Art. 7

(Seggi elettorali ed elenchi degli elettori)

1. Presso le sedi centrali e presso le sedi periferiche indicate nell'allegato A, è istituito un seggio elettorale fino ad un massimo di 700 elettori.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ciascuna Commissione elettorale circoscrizionale, sulla base degli elenchi dei dipendenti in servizio presso la circoscrizione elettorale forniti dall'Amministrazione, determina il numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi. L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso altra Amministrazione vota nel seggio in cui è iscritto, con l'indicazione della sua speciale posizione di stato.

3. Entro lo stesso termine ciascuna Commissione provvede, per ciascun seggio, alla compilazione, in duplice esemplare, dell'elenco degli elettori. L'elenco riporta, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché una colonna destinata all'attestazione dell'avvenuta votazione.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

4. Un esemplare dell'elenco di cui al comma 3 viene affisso in apposito spazio nella sede del seggio stesso a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di cinque giorni lavorativi, al fine di consentire ai dipendenti interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nell'elenco o la errata indicazione delle generalità.
5. Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di affissione di cui al comma 4, alla Commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, provvede ad effettuare in entrambi gli esemplari degli elenchi le occorrenti iscrizioni e rettifiche.
6. Il secondo esemplare dell'elenco di cui al comma 3 viene trattenuto presso la Commissione per essere consegnato al Presidente del seggio ai fini delle operazioni di voto.

Art. 8

(Ubicazione dei seggi elettorali)

1. La Commissione elettorale circoscrizionale, previo accordo con il Direttore di ciascun ufficio sede di seggio elettorale, individua i locali per lo svolgimento delle operazioni di voto, con particolare attenzione alle esigenze degli elettori a mobilità ridotta.
2. Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale ha sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.
3. L'ubicazione dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della Commissione elettorale circoscrizionale da affiggersi contemporaneamente all'esemplare delle liste sezionali.

Art. 9

(Uffici elettorali)

1. Per ciascun seggio è istituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente e da quattro membri, nominati dalla Commissione elettorale circoscrizionale, entro il decimo giorno antecedente la votazione, tra gli elettori in servizio in uno degli uffici che fanno capo alla sede del seggio. Il Presidente è scelto tra gli impiegati di ruolo in possesso almeno della licenza di scuola media superiore.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

2. Dell'avvenuta nomina la Commissione, entro le ventiquattro ore successive, dà comunicazione scritta agli interessati che accusano ricevuta entro le successive ventiquattro ore.
3. L'ufficio di Presidente, di componente e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.
4. Ove alcuni nominati non possano assolvere l'incarico per giustificate ragioni, ne danno immediata notizia alla Commissione elettorale circoscrizionale affinché possa provvedere alla loro sostituzione.
5. In caso di impedimento del Presidente che intervenga prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale e non sussistano le condizioni per poter provvedere alla sostituzione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio il componente più anziano di età anagrafica, che sia in possesso almeno di licenza di scuola media di primo grado.

Art. 10

(Formazione delle liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati possono essere presentate:
 - a) dalle organizzazioni sindacali del personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che risultino firmatarie del contratto collettivo di lavoro del pubblico impiego;
 - b) da organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui alla lettera a), previa sottoscrizione della lista da parte di almeno duecento elettori.
2. Per l'elezione nel Consiglio d'amministrazione, ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a diciotto, pari al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere, e non inferiore a quattro;
3. Per l'elezione nel Collegio dei revisori, ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sei e non inferiore a due, pari al numero dei rappresentanti, titolare e supplente, da eleggere.
4. Dei candidati, elencati secondo una esplicita numerazione progressiva, sono indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista né può presentarne una diversa dalla propria.
5. Con la lista, devono essere depositati:
 - a) l'accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato;
 - b) la designazione di un rappresentante di lista effettivo e di un supplente per la Commissione elettorale centrale;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

- c) la designazione di un rappresentante di lista effettivo e di un supplente per ciascuna Commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare per ciascun seggio un rappresentante di lista effettivo ed un supplente;
 - d) l'indicazione del referente e dell'indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni.
6. I rappresentanti di lista sono scelti tra gli elettori della circoscrizione e sono ammessi ad assistere a tutte le fasi delle elezioni, durante le quali possono chiedere che siano messe a verbale eventuali osservazioni.
7. La lista deve essere depositata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata, al segretario della Commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, perentoriamente dal quarantacinquesimo al quarantesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Scaduto tale termine la documentazione non può essere sostituita, né integrata, né modificata.
8. Il segretario della Commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e ora della presentazione.

Art. 11 (Incompatibilità)

- 1. I componenti della Commissione elettorale centrale, delle Commissioni elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali non possono essere candidati.
- 2. Se qualcuno dei predetti dovesse risultare candidato in una lista, viene immediatamente sostituito nella Commissione o nell'Ufficio con altro componente nominato rispettivamente con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 9.
- 3. Parimenti si provvede alle sostituzioni nelle Commissioni o negli Uffici, in caso di accertato impedimento dei rispettivi titolari.

Art. 12 (Ammissione delle candidature)

- 1. La Commissione elettorale centrale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità, salvo quanto indicato ai punti successivi;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

- b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a);
- c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
- d) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito dall'art. 10, a cominciare dall'ultimo;
- e) assegna a ciascuna lista, mediante sorteggio, un numero progressivo che viene riportato nelle schede di votazione e sui manifesti elettorali ufficiali;
- f) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Art. 13

*(Adempimenti della commissione elettorale centrale
a seguito dell'ammissione delle liste dei candidati)*

1. La Commissione elettorale centrale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, invia alle Commissioni elettorali circoscrizionali:
 - a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;
 - b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni elettorali circoscrizionali.
2. La Commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:
 - a) fa stampare un congruo numero di manifesti in cui sono riportate, nell'ordine di numerazione che le contraddistingue, le liste dei candidati;
 - b) invia alle Commissioni elettorali circoscrizionali, entro il quindicesimo giorno antecedente le votazioni, un congruo numero di copie dei manifesti perché siano affissi, a decorrere dal decimo giorno antecedente le votazioni, in appositi spazi e perché siano consegnati a ciascun ufficio elettorale;
 - c) fa stampare un congruo numero di schede per la votazione e gli altri stampati occorrenti;
 - d) invia alle Commissioni elettorali circoscrizionali, entro il secondo giorno antecedente le votazioni, un congruo numero di schede per la votazione ed il materiale occorrente per le votazioni.
3. Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna elezione, sono conformi ai modelli di cui agli allegati B e C. Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista sono tracciate linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

Art. 14 (*Propaganda elettorale*)

1. I capi degli uffici centrali, decentrati e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.
2. A ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali, decentrate e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. La partecipazione del personale è regolata dalle disposizioni relative alla partecipazione alle assemblee durante l'orario di lavoro.
3. L'autorizzazione allo svolgimento della riunione è concessa secondo l'ordine cronologico delle richieste risultante dal protocollo dell'ufficio accettante.
4. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di voto.

Art. 15 (*Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali*)

1. La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio è effettuata per iscritto dai rappresentanti di lista presso le Commissioni elettorali circoscrizionali.
2. Le designazioni possono essere presentate entro il giorno precedente le operazioni di voto al Presidente della Commissione elettorale circoscrizionale, che ne cura l'inoltro ai Presidenti degli Uffici elettorali insieme alle carte ed agli oggetti di cui all'articolo 17, ovvero direttamente ai singoli Presidenti entro la mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 16 (*Arredamento della sala delle votazioni*)

1. Ciascun locale destinato alle votazioni è dotato di uno spazio opportunamente attrezzato con cabina o struttura idonea a garantire la segretezza del voto.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei locali destinati alle operazioni di voto gli elettori possono entrare solo per votare.
3. L'Ufficio elettorale appronta, per ciascuna elezione, un contenitore per le schede da distribuire agli elettori ed una urna sigillata e vidimata dai componenti dell'Ufficio,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

munita di una fessura per raccogliere le schede votate, rispettivamente con l'indicazione "Urna Elezioni Rappresentanti Consiglio Amministrazione C.P.A." e con l'indicazione "Urna Elezione Rappresentanti Collegio Revisori C.P.A.".

Art. 17 (Materiale elettorale)

1. La Commissione elettorale circoscrizionale provvede affinché nel giorno antecedente le votazioni, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, vengano consegnati al Presidente di ciascun Ufficio elettorale, che ne assicura la custodia:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
 - b) la lista degli elettori del seggio;
 - c) due copie del manifesto delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella sala delle votazioni;
 - d) i pacchi delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
 - e) un congruo numero di penne biro ad inchiostro nero;
 - f) l'elenco dei rappresentanti di lista;
 - g) materiale di cancelleria per il funzionamento del seggio, carta da imballaggio e nastro adesivo per pacchi.

Art. 18 (Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura delle votazioni)

1. Alle ore 8.00 del giorno per il quale sono indette le elezioni, il Presidente o, in sua assenza, il componente che, a norma dell'articolo 9, comma 6, assume le funzioni di Presidente, costituisce l'Ufficio elettorale.
2. Il Presidente designa tra i componenti dell'Ufficio un vice-presidente, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento, ed un segretario che redige processo verbale, in duplice esemplare, di tutte le operazioni del seggio.
3. Se tutti o alcuni dei componenti non sono presenti, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane di età anagrafica degli elettori del seggio presenti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

4. Costituito l'ufficio il Presidente fa constatare ai componenti e fa mettere a verbale che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dall'articolo 16 e di aver ricevuto dalla Commissione elettorale circoscrizionale le carte e gli oggetti di cui all'articolo 17.
5. Il Presidente procede all'autentica delle schede destinate alle due distinte votazioni, apponendo sul retro il timbro del seggio e la sua firma. Le schede autenticate vengono poste nei rispettivi contenitori.
6. terminate non oltre le ore 9.00 le operazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente, cui spetta la vigilanza sull'andamento delle operazioni di voto, dichiara aperte le votazioni che proseguono fino alle ore 14.00. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono comunque ammessi a votare.
7. terminate le operazioni di voto, il Presidente provvede a sigillare le urne ed i contenitori con le schede autenticate e raccoglie tutte le carte ed i verbali in un unico plico che viene opportunamente sigillato e firmato sui lembi da tutti i componenti dell'Ufficio elettorale e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Prima di lasciare la sede elettorale, il Presidente, coadiuvato dai componenti dell'Ufficio, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando le idonee garanzie.
9. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, dei contenitori e dei plichi, dà inizio alle operazioni di voto che hanno termine improrogabilmente alle ore 17.00. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono comunque ammessi a votare.
10. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere presenti almeno tre componenti dell'Ufficio elettorale, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 19 (Votazione)

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste, previa esibizione di un documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, munito di fotografia. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ovvero altro elettore noto all'Ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.
2. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente estrae da ciascun contenitore una scheda e le consegna all'elettore unitamente alla penna.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

3. L'elettore si reca nell'area riservata alle votazioni ed esprime il voto tracciando su ciascuna scheda, con la penna, un segno sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa penna indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 22.
4. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la penna e le schede piegate al Presidente, che le depone nelle rispettive urne.
5. Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma sull'apposita colonna della lista degli elettori.
6. Se l'elettore non vota nell'area riservata alle votazioni, il Presidente ritira la scheda e ne dichiara la nullità.
7. Le schede prive del timbro e dell'autentica non sono valide. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è priva di timbro o di autentica o è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può restituirla al Presidente, chiedendone una seconda. Il Presidente sostituisce immediatamente nel contenitore la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, previa autenticazione e vidimazione con il timbro del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Le schede sostituite sono vidimate e annullate dal Presidente e successivamente incluse nel plico di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 20

(Votazioni degli elettori diversamente abili)

1. Gli elettori diversamente abili esercitano il voto con l'ausilio di un elettore del seggio, volontariamente scelto.
2. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un lavoratore. Di tale funzione viene presa nota dal Presidente del seggio accanto al nome del votante.

Art. 21

(Ammissione al voto)

1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.
2. I componenti dell'Ufficio elettorale ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano la loro funzione.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

3. L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio di questa, previa consegna all'Ufficio elettorale di fotocopia dell'autorizzazione alla missione.
4. Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del Presidente, in coda alla lista del seggio.

Art. 22 (Voto di preferenza)

1. L'elettore può esprimere la preferenza esclusivamente per i candidati della lista votata e per un numero di candidati non superiore a quattro per il Consiglio d'amministrazione e non superiore a uno per il Collegio dei revisori.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la penna, nelle righe tracciate a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome o il numero con il quale sono contrassegnati i candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. Il voto deve indicare entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.
4. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, ferma restando la validità del voto di lista. Sono nulli i voti di preferenza che non consentano l'individuazione del candidato votato rispetto ad ogni altro candidato della stessa lista.
5. Qualora l'elettore non abbia votato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri o nominativi nello spazio posto a fianco del numero che contraddistingue una lista, viene attribuito il voto alla lista medesima.
6. E' nulla la scheda nella quale, senza che sia stato espresso il voto di lista, siano presenti voti di preferenza per candidati presenti in più liste. E' parimenti nulla la scheda nella quale, senza che sia stato espresso il voto di lista, sia presente nello spazio di una lista anche un solo nominativo candidato in altra lista.
7. I voti di preferenza espressi con numeri sulla stessa riga sono nulli se non sia univocamente desumibile la volontà dell'elettore, ferma restando la validità del voto di lista.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

Art. 23

(Chiusura delle operazioni di votazione)

1. Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 17.00 del secondo giorno di votazione si trovano ancora nei locali del seggio, il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.
2. Terminate le operazioni di voto, il Presidente provvede a sigillare le urne ed i contenitori con le schede autenticate e raccoglie tutte le carte ed i verbali in un unico plico che viene opportunamente sigillato e firmato sui lembi da tutti i componenti dell'Ufficio elettorale e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
3. Il Presidente, eventualmente accompagnato dai componenti dell'Ufficio elettorale e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, recapita il plico alla Commissione elettorale circoscrizionale competente. Dell'avvenuta consegna il segretario della Commissione elettorale circoscrizionale, accertata l'integrità dei sigilli e del plico, rilascia apposita ricevuta.

Art. 24

(Operazioni preliminari della Commissione elettorale circoscrizionale)

1. Il Presidente della Commissione elettorale circoscrizionale provvede alla conservazione dei plichi pervenuti in appositi locali non accessibili dall'esterno, adottando idonei sistemi di sorveglianza e di garanzia.
2. Qualora la Commissione rilevi irregolarità nell'integrità degli involucri e dei sigilli, verbalizza quanto constatato e ricostituisce il plico garantendone l'integrità mediante apposizione di sigilli propri sul nuovo involucro. Il plico ricostituito viene successivamente recapitato da almeno due componenti della Commissione elettorale circoscrizionale, unitamente a tutti gli altri atti di scrutinio di competenza della Commissione stessa, alla Commissione elettorale centrale.

Art. 25

(Operazioni preliminari di scrutinio)

1. Entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni e comunque dopo l'arrivo di tutti i plichi di competenza, il Presidente ricostituisce la Commissione elettorale circoscrizionale e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi al locale di custodia dei plichi pervenuti ed accertata l'integrità e la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

corrispondenza numerica dei medesimi, dà inizio alle operazioni di scrutinio, cominciando con l'elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio d'amministrazione della C.P.A..

2. Gli elettori appartenenti alla circoscrizione elettorale possono assistere alle operazioni, compatibilmente con le esigenze di servizio di ogni singolo ufficio.

Art. 26

(Operazioni di scrutinio)

1. La Commissione, dopo aver numerato i plichi pervenuti, dà inizio alle operazioni di scrutinio e provvede, per ciascun plico, all'apertura, alla verifica del contenuto rispetto a quanto riportato nel verbale del seggio nonché alla verifica dell'assenza di irregolarità od inadempienze.

2. Qualora dal verbale di un seggio risultino irregolarità o inadempienze, il plico viene richiuso immediatamente. Il Presidente della Commissione elettorale circoscrizionale consulta immediatamente la Commissione elettorale centrale per le decisioni del caso.

3. Il Presidente inserisce le schede contenute nelle urne in un apposito contenitore, mescolandole opportunamente.

4. Il Presidente estrae dal contenitore le schede una alla volta e dà lettura ad alta voce del voto di lista e dei voti di preferenza, o, se del caso, dichiara la scheda nulla.

5. Due componenti e il segretario annotano separatamente nelle tabelle di scrutinio e comunicano ad alta voce il numero dei voti raggiunti progressivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato.

6. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzioni fino alla totale chiusura dello spoglio.

7. Terminato lo scrutinio, la Commissione procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato.

8. Delle operazioni della Commissione elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale che viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della Commissione e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

9. Nel verbale sono indicati:

- a) la composizione della Commissione elettorale circoscrizionale;
- b) il numero del timbro;
- c) il numero degli elettori e quello dei votanti;
- d) il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, il numero dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno dei candidati;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

- e) il numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;
 - f) gli incidenti occorsi nei seggi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e le relative decisioni adottate.
10. Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi nonché tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, viene immediatamente recapitato alla Commissione elettorale centrale.
11. Il secondo esemplare del verbale è consegnato unitamente al restante materiale, al capo dell'ufficio presso il quale ha sede la Commissione elettorale circoscrizionale per la conservazione degli atti.

Art. 27

(Ricorsi alla Commissione elettorale centrale)

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono proporre ricorso alla Commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentare a mano oppure all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui gli Uffici elettorali o le Commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni.

Art. 28

(Adempimenti della Commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti)

1. La Commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le Commissioni elettorali circoscrizionali, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, preliminarmente, sugli eventuali ricorsi o contestazioni.
2. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione procede allo scrutinio generale delle elezioni, cominciando dall'elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio d'amministrazione della C.P.A..
3. Il Presidente effettua la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle varie circoscrizioni, risultanti dai verbali delle Commissioni elettorali circoscrizionali, ne dà lettura e due componenti della Commissione li riportano su appositi prospetti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

4. Ultimata l'operazione di cui al comma 3, la Commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei rappresentanti titolari da eleggere; quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente. A ciascuna lista spetta un numero di rappresentanti pari al numero di volte che il quoziente risulta contenuto nella somma dei voti riportati dalla lista medesima, nel limite massimo di quattro per il Consiglio d'amministrazione della C.P.A., elevato a cinque per la lista che abbia ottenuto oltre il settantacinque per cento dei voti validi.
5. I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, fermo restando in ogni caso il limite massimo di rappresentanti indicato al comma 4.
6. In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, sono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità della anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica.
7. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, sono eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
8. Sono nominati rappresentanti supplenti per ciascuna lista, in numero pari a quello dei titolari eletti, i candidati che abbiano riportato un numero di voti di preferenza immediatamente inferiore a quello conseguito dai titolari della medesima lista.
9. La Commissione procede poi al riepilogo delle votazioni circoscrizionali relative alla elezione del revisore titolare e di quello supplente, accertando i voti attribuiti a ciascuna lista ed a ciascun candidato.
10. Il posto di revisore viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e vengono dichiarati eletti rispettivamente titolare e supplente i due candidati della lista medesima che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
11. La Commissione redige, in duplice esemplare, il verbale di ciascuna elezione, che viene firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.
12. Un esemplare di ciascun verbale, con i verbali delle Commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli Uffici elettorali e i relativi atti e documenti sono depositati presso la segreteria della C.P.A.
13. Il secondo esemplare dei verbali della Commissione elettorale centrale viene depositato presso la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ramo Trasporti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

Art. 29

(Nomina degli eletti)

1. La nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *b*) e di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c*), dello Statuto della C.P.A., è fatta con decreto del Commissario.
2. Gli eletti che cessano dal servizio o che sono sospesi dalla qualifica, decadono dalla carica. In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, i rappresentanti supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.
3. Gli eletti che siano sospesi cautelatamente dal servizio sono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dalla carica e sono sostituiti dai supplenti. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa o di assenze per malattia o di permessi retribuiti per gravi e personali motivi di famiglia degli stessi eletti ovvero di comando, collocamento fuori ruolo, mandato parlamentare, servizio militare.

Art. 30

(Spedizione del materiale elettorale)

1. Per il trasporto e la consegna del materiale elettorale, compresi le urne ed i plichi sigillati, i Presidenti di Commissione e degli Uffici elettorali sono coadiuvati da personale dell'ex Ministero dei Trasporti.
2. I plichi sono sempre accompagnati da distinte in duplice copia del materiale contenuto. Una copia della distinta, datata e firmata per ricevuta, viene restituita al mittente.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. I componenti della Commissione elettorale centrale, delle Commissioni elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
2. I termini che scadono in giorni festivi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
3. Nel caso di rinvio, per motivi eccezionali, delle elezioni di non oltre novanta giorni dalla data inizialmente prevista, restano salve tutte le procedure già espletate ai sensi



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(D.M. 29 luglio 2008, n.95)

dell'articolo 10. Eventuali modifiche alle liste depositate, potranno essere presentate entro i termini di cui all'articolo 10, comma 7, riferito alla nuova data delle elezioni.

Roma, 9 ottobre 2008

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Provinciali